

Federazione Lavoratori Poste
Segreteria Nazionale

120757

1 6 GEN. 2014

Dr. **Paolo Faieta**
R.U.O. R.I.
Poste Italiane Spa
V.le Europa n. 175
00144 R O M A

Oggetto: Pagamento 13^a e 14^a lavoratori demansionati.

L'articolo 2103 c.c. prevede il principio della irriducibilità della retribuzione secondo cui il mutamento delle mansioni del lavoratore non deve comportare una diminuzione del livello retributivo. In particolare, fanno parte della retribuzione irriducibile tutte quelle erogazioni fisse e ricorrenti che vengono corrisposte per le specifiche capacità del lavoratore in quanto le stesse permangono anche nell'ipotesi di un mutamento dei compiti e delle attività lavorative.

Questa garanzia non si estende alle indennità erogate in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa poiché le stesse, essendo corrisposte soltanto per compensare particolari disagi o difficoltà del lavoratore, possono essere soppresse quando vengano meno le speciali situazioni che le hanno generate.

Pertanto a ns. giudizio i ratei di 13^a e 14^a mensilità spettanti ai lavoratori che sono stati oggetto di demansionamento devono essere corrisposti tenendo conto di quanto previsto dal predetto art. 2103, trattandosi di elementi di retribuzione fissa che non possono essere ridotti.

Per questo motivo, vi chiediamo un incontro teso a chiarire gli attuali comportamenti aziendali.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale


(Mario Petitto)

